



COMUNE DI DOMEgge DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTI**
del mese di **MAGGIO**, alle ore **18.30**, nella
casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati
ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BARNABO' Achille	Si	
2. CIAN Luigi	Si	
3. MOLINARI Mario	Si	
4. DE SILVESTRO Giustina	Si	
5. FRESCURA Marco	Si	
6. RUGGIERI Giovanni	Si	
7. COLLAVINO Paolo	Si	
8. ROSSI Daniele	Si	
9. DAVID Elis	Si	
10. AGOSTINI Maria Grazia	Si	
TOTALE	10	

Nr. _____/Reg.Publ.

IL sottoscritto Messo Comunale dichiara ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 gg. Consecutivi
Dal _____

Firma

Assiste il Segretario Comunale dott. Salvatore BATTIATO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Achille BARNABO' nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e dispone testualmente che «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamati, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata normativa, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, come riportati in appresso:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.»;

Visto:

-il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, disponendo più precisamente:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

-il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

-il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Udito l'intervento del Sindaco-Presidente che propone di confermare in termini reali la stessa imposizione già applicata per l'anno 2019;

Visto il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le agevolazioni riguardanti l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALiquota di Base Si applica a tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie per le quali è deliberata un'apposita aliquota ridotta e alle aree edificabili.	0,91%
ALiquota Abitazione Principale e Relative Pertinenze Si applica per l'abitazione principale del soggetto passivo appartenente alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, purché appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nel limite di una per ogni categoria.	0,55%
ALiquota per Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale	0,10 %
ALiquota per i C.D. Beni Merce	0,15%

Per l'anno 2020 si applicano all'IMU le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1, A/8 E A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - riduzione del 50%, cumulabile fino a completa concorrenza, dell'IMU dovuta sulla prima abitazione, per immobile accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, in caso di grave non autosufficienza accertata ai sensi della Legge n. 104/92 del soggetto passivo, del coniuge o dei figli conviventi;
 - si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire detta delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49 - I° Comma D.Lgs. N .267/2000

In ordine alla regolarità contabile ____ si esprime parere favorevole

Data 19.05.2020

F.to Il Responsabile del Servizio
(Anna Da Rin)

In ordine alla regolarità tecnica ____ si esprime parere favorevole

Data 19.05.2020

F.to Il Responsabile del Servizio
(Anna Da Rin)


Letto approvato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
(Achille BARNABO')

F.to Il Segretario Comunale
(dott. Salvatore BATTIATO)

Per copia conforme all'originale.

Addì 27.05.2020



Il Segretario Comunale
(dott. Salvatore BATTIATO)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

CHE su conforme dichiarazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ e che nei confronti della medesima non sono state presentate opposizioni o reclami.

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Domegge di Cadore, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE